

DETERMINAZIONE N. 53/20 del 04/11/2020

Oggetto: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 – della fornitura e posa in opera di box doccia, rubinetteria ed accessori per i servizi igienici al piano seminterrato - Codice CIG Z982F129F3

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

Posto

- che si rende necessario procedere alla sostituzione del box doccia e rubinetteria a causa del loro deterioramento per i servizi igienici posti nel piano seminterrato della sede dell'Ente;
- che i citati servizi igienici sono sprovvisti di riscaldamento ed è quindi necessario assicurare il necessario confort al personale che vi accede;

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Rilevato

- che per la predetta fornitura è stata interpellata la ditta TERMOCLIMA Srl, con sede legale in Viale Spagna, 3/A 35020 Ponte San Nicolò (PD), P. Iva Codice fiscale 02533870289, che offre i suddetti prodotti, comprese le opere murarie, al prezzo complessivo di Euro 730,00, oltre Iva per Euro 160,60 e così per complessivi Euro 890,60;
- che la ditta Termoclimate Srl è in grado di fornire un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- che trattandosi di acquisto di beni per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;
- che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto alla citata società;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere a ripristinare la funzionalità dei servizi igienici al piano seminterrato della sede dell'Ente
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura e posa in opera di:
 - soffione doccia con asta doccia e doccetta e miscelatore;
 - Box doccia a un'anta
 - Assistenza muratura per tamponamento laterale base piatto doccia
 - di stufetta elettrica per riscaldamento antibagno
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è Z982F129F3;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di beni. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla ditta Termoclima Srl, con sede legale in Viale Spagna, 3/A 35020 Ponte San Nicolò (PD), P. Iva Codice fiscale 02533870289, la fornitura e posa in opera di:
 - soffione doccia con asta doccia e doccetta e miscelatore;
 - Box doccia a un'anta
 - Assistenza muratura per tamponamento laterale base piatto doccia
 - di stufetta elettrica per riscaldamento antibagno
- il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 730,00, oltre Iva per Euro 160,60 e così per complessivi Euro 890,60;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 730,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai voce Immobilizzazioni materiali del Budget degli investimenti e delle dismissioni 2020;
- di liquidare alla ditta Office Depot Italia S.r.l. la somma di Euro 730,00, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 160,60 e così per complessivi Euro 890,60;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)